



CONVENZIONE SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO

1990 N. 241 TRA COMUNE DI PONTEDERA E AGENZIA

REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.), FINALIZZATA

ALL'INSEDIAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX

FORESTERIA PIAGGIO", IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI

POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M. 74/2019 E

SS.MM.II.

L'anno duemilaventitré e questo giorno del mese di
(.....), in

TRA

- **COMUNE DI PONTEDERA**, codice fiscale n. 00353170509, con sede in Pontedera, Corso Matteotti 37, qui rappresentato da, nato a il, in qualità di ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n..... del, esecutiva, di seguito anche "Comune";

E

- **Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.)**, codice fiscale n. 94277540483, con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II nn. 62-64, qui rappresentata dall'Arch. Stefano Cerchiarini, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente responsabile del Settore "Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo", giusta nomina e conferimento del



relativo incarico dirigenziale con D.D. n. 339 del 5 maggio 2022, di seguito anche “Agenzia” o “ARTI”;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pontedera è proprietario dell’immobile posto in Pontedera, all’interno del quadrilatero immobiliare ricompreso fra Viale Rinaldo Piaggio, con ingresso al civico 32, e via G. Oberdan, adiacente alla linea ferroviaria Firenze-Pisa ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 10, particella 110, subb. 4, 6, 7, 8, 9;

- l’edificio, denominato “ex Foresteria Piaggio”, è disposto su piani due fuori terra, per superficie del singolo piano di circa 760 mq lordi e pertanto superficie complessiva dell’immobile di circa 1520 mq ed è attualmente inutilizzato ed era stato precedentemente adibito, per porzione ed in via sperimentale, ad incubatore di imprese in fase di spin off e/o start up gestito dalla Società Pont-Tech Soc. Cons. a r. l.;

- attualmente vige un accordo tra il comune di Pontedera e i comuni della Valdera per l’utilizzo dell’immobile in viale Piaggio n. 7 quale centro per l’impiego e in scadenza il 31 dicembre 2025;

- il Piano di Potenziamento approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019, modificato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59 del 22 maggio 2020, ha portato ad un sostanziale raddoppio del numero dei dipendenti dell’Agenzia, e che conseguentemente i locali dell’attuale Centro per l’Impiego di Pontedera sono attualmente insufficienti ad ospitare i servizi per il lavoro;

- l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ha pertanto rappresentato al Comune di Pontedera la necessità di trasferire i servizi per l’impiego presso altro immobile



idoneo ad ospitare la complessità dei servizi e il numero di personale attualmente in forze;

- a seguito di interlocuzioni, l'ARTI, per il tramite del Dirigente Dott. Stefano Cerchiarini, ha manifestato l'interesse all'utilizzo degli spazi di cui all'immobile posto in Pontedera, denominato "Ex Foresteria Piaggio", spazi ritenuti idonei per poter soddisfare le esigenze dei servizi per l'impiego, al fine di trasferirvi l'attuale sede del CPI di Pontedera;

- il Comune di Pontedera, per ragioni strutturali e funzionali, intende demolire e ricostruire l'immobile in oggetto e destinare lo stesso a nuovo Centro per l'Impiego;

- il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana ha espresso parere, pervenuto con prot. n. 31254 del 27 luglio 2023, che dichiara il non interesse culturale sull'immobile ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. 37475 del 19 settembre 2023 il Comune di Pontedera ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione del progetto di demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio in qualità di Stazione Appaltante;

- l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ha comunicato la propria disponibilità a finanziare il complessivo importo per la demolizione e ricostruzione dell'immobile, stimato in € 6.900.000,00 onnicomprensivi, che sarà destinato a Centro per l'Impiego con le risorse nazionali ex Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 e n. 59/2020 per il Potenziamento dei Centri per l'impiego;

- al completamento dei lavori, le parti hanno convenuto di istituire a favore di A.R.T.I. un diritto d'uso gratuito di durata trentennale sull'immobile di proprietà comunale, per consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato;

- in data 24 ottobre 2023 A.R.T.I. e il Comune di Pontedera hanno sottoscritto un



protocollo d'intesa volto a sancire un'intesa di massima tra le Amministrazioni coinvolte nell'operazione, per individuare i reciproci impegni e per disciplinare gli interventi e le tempistiche, nel quale all'art. 5 è prevista la stipula *inter partes* di apposita convenzione ove esplicitare gli impegni operativi di ciascuna delle Parti e le obbligazioni reciproche, il cronoprogramma degli interventi e le modalità di rendicontazione e trasferimento delle risorse all'Amministrazione Comunale, nonché le modalità di concessione dell'immobile al termine dei lavori di ricostruzione;

- l'impegno finanziario di A.R.T.I. per l'intervento in questione, a valere sulle sopra citate risorse destinate al potenziamento infrastrutturale dei servizi pubblici per l'impiego, è stimato in € 6.900.000,00 di quadro economico;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l'impiego (di seguito anche "CPI");

- il decreto legge 28 gennaio 2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale



per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;

- la Legge Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro -, ove sono stati disciplinati “ *... gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro*”;

- la Legge Regione Toscana n. 28 dell'8 Giugno 2018 - “Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro” – con cui è stata modificata la L.R.T. n. 32/2002 ed istituita l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) con l'individuazione delle relative funzioni ad essa attribuite;

- l'art. 21-quater della novellata L.R. n. 32/2002 che prevede, tra l'altro, che l'Agenzia abbia competenza nella gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e degli standard definiti a livello nazionale e regionale, nonché per la sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1697 del 29 dicembre



2020 che approva il Piano regionale di Potenziamento della Toscana adottato dall'Agencia Regionale Toscana per l'impiego con decreto n. 466 del 25 novembre 2020 in attuazione dei citati D.M. n.74/2019 e D.M. 59/2020;

- la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2021 (Registro ufficiale n. 2926/2021), con la quale l'anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

- il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", nonché la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

- la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

DATO ATTO CHE

- il Comune di Pontedera, al momento, non dispone di locali, con equivalenti caratteristiche, liberi e di proprietà richiedenti interventi edilizi di minore entità;

CONSIDERATO CHE

- il Piano di Potenziamento approvato con D.M. n. 74/2019 e D.M. 59/2020 è ricondotto nell'ambito del PNRR, Missione 5, componente 1, inv. 1.1, quale



investimento destinato al rafforzamento dal punto di vista infrastrutturale, formativo e tecnologico dei Centri per l'Impiego;

- l'inserimento del Piano nel PNRR ha comportato la necessità di un aggiornamento del Piano di Potenziamento dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, attualmente al vaglio del Ministero, per allinearlo all'orizzonte temporale del PNRR che per la realizzazione degli interventi ivi previsti pone quale termine ultimo il 31 dicembre 2025;

- il Piano di Potenziamento deve concorrere al raggiungimento dei target previsti per la Missione sopra citata, e pertanto deve garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2021/241, ivi compreso il DNSH (*do no significant harm*);

- ai sensi della circolare MEF – RGS n. 33/2022, per l'investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego", il principio DNSH deve essere rispettato per la seguente attività:

- Costruzione nuovi edifici.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità e oggetto

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l'attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

2. Il presente Accordo si colloca nell'ambito del programma di potenziamento



infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e dal relativo Piano regionale.

3. Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle previsioni normative vigenti, si impegnano a dotare il Centro per l'impiego di Pontedera di una nuova sede presso l'immobile di proprietà comunale descritto in premessa e denominato "ex foresteria Piaggio", in sostituzione di quella attualmente utilizzata sita in Via Rinaldo Piaggio n. 7, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento.

4. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, nonché le modalità di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento.

5. All'intervento oggetto del presente Accordo è assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): B82B23000580002.

Art. 3 – Impegni a carico del Comune

1. Il Comune di Pontedera si impegna a costruire e mettere a disposizione dell'Agenzia a titolo gratuito una nuova sede per il CPI presso l'immobile di proprietà comunale denominato "ex foresteria Piaggio", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pontedera al foglio 10, particella 110, subb. 4, 6, 7, 8, 9. La messa a disposizione del suddetto immobile a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego verrà formalizzata con apposita scrittura privata sottoscritta



tra le parti ai sensi del comma 6.

2. Nel rispetto della normativa nazionale sugli appalti, il Comune s'impegna, inoltre, in qualità di stazione appaltante, ad eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile, concordati con l'Agenzia attraverso il Tavolo Tecnico di cui all'art. 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24 ottobre 2023 e meglio descritti nella Relazione tecnico economica – cronoprogramma, allegata sub A quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, salvi i suoi eventuali aggiornamenti in corso d'opera, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi.

3. La progettazione relativa all'intervento in argomento dovrà tener conto del fabbisogno e delle indicazioni fornite dall'Agenzia Toscana per l'Impiego.

4. Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, formalizzerà all'Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di collaudo.

5. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo arti@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto "Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI di Pontedera".

6. Le parti, conclusa l'opera, sottoscriveranno la scrittura privata di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegate tutte le autorizzazioni e le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia.



7. Tramite la medesima scrittura privata il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell'Agenzia per un periodo di trenta (30) anni decorrenti dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, fatte salve diverse intese espresse tra le Parti.

8. Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune dovrà fornire ad A.R.T.I. un aggiornamento trimestrale sull'andamento delle attività di progetto e di costruzione, e dovrà altresì, secondo quanto previsto dalla circolare MEF – RGS n. 33/2022, monitorare con cadenza mensile il rispetto

- del principio DNSH (con riferimento alla scheda tecnica per la Costruzione di nuovi edifici);

- dei seguenti indicatori comuni: Risparmio nel consumo annuo di energia primaria.

Art. 4 – Impegni a carico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego

1. L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego s'impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento, pari al 100% dell'importo stimato dell'intervento, comprensivo dell'importo relativo ai servizi di progettazione, lavori di demolizione e riedificazione, nella misura che verrà quantificata nel suo ammontare nel progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento dell'immobile da predisporre a cura del Comune ai sensi dell'articolo precedente.

In ogni caso l'impegno finanziario di A.R.T.I. per l'intervento in questione, a valere sulle sopra citate risorse destinate al potenziamento infrastrutturale dei servizi pubblici per l'impiego, non potrà superare l'importo di € 6.900.000,00.

2. Il contributo di A.R.T.I. sarà erogato in 4 rate:

a) la prima tranche di € 690.000,00, a titolo di anticipo e pari al 10% dell'importo complessivo stimato di € 6.900.000,00, verrà versata entro 15 giorni dalla



sottoscrizione del presente Accordo;

b) la seconda tranche di € 2.070.000,00, a titolo di acconto e pari al 30% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune all'approssimarsi dell'esaurimento del primo anticipo sulla base delle risultanze della documentazione tecnico-contabile sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione delle spese;

c) la terza tranche di € 2.070.000,00, a titolo di secondo acconto e pari al 30% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune all'approssimarsi dell'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze della documentazione tecnico-contabile sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione delle spese;

d) l'ultima, a titolo di saldo, fino all'importo di € 2.070.000,00, ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate, e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti e verrà versata con una prima rata pari al 70% entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia dello stato finale dei lavori; la restante quota pari al 30% verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione del certificato di collaudo.

Art. 5 – Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. Il Comune di Pontedera si impegna a programmare temporalmente e porre in essere con congruo anticipo tutte le necessarie attività atte a consentire che i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo vengano a conclusione entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe dell'arco temporale di realizzazione del Piano di Potenziamento disposte dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o



nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, da trasmettere all’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, verifica della progettazione, servizi ed incarichi di supporto al RUP, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e studi, collaudi, perizie, redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, accatastamenti, pareri, ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) spese relative ai lavori per la realizzazione della nuova sede del CPI di Pontedera elencati nel progetto che sarà predisposto nelle tempistiche previste nell’allegato cronoprogramma e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni su accordo delle parti;

c) oneri per la sicurezza.

Art. 7 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità



delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 4, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Art. 8 – Varianti in corso di realizzazione e rettifiche finanziarie

1. Nell'ipotesi in cui le spese di realizzazione dei lavori, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, risultino aumentate rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, se tale aumento deriva dalle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione esecutiva ed assentite dall'Agenzia, l'Agenzia stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d'appalto intervenute in corso d'opera, trova applicazione la disciplina dell'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023. In quest'ultima eventualità, ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all'approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell'Agenzia collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento di costo.

Art. 9 – Responsabilità e inadempimento delle parti

1. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività,



ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e dal Protocollo d'Intesa.

2. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine, l'Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;

b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista dal presente Accordo o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;

c) dai controlli emergano inadempimenti del Comune rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

3. In caso di revoca del contributo per eventuale inadempimento, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

4. In casi di ritardo nel pagamento dei contributi da parte dell'Agenzia, il termine di conclusione dell'opera si intende tacitamente sospeso e differito con conseguente sospensione dei lavori a norma del D. Lgs. 36/2023. L'Agenzia in tale eventualità resta unica responsabile per gli eventuali danni, maggiori spese e/o rifusioni di sorta.

Art. 10 – Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da



parte del Soggetto Attuatore, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

Art. 11 – Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo; in caso di non risoluzione amichevole, qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 12 – Disposizioni Finali

1. Il presente atto viene redatto in unico originale, in formato digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comune di Pontedera -

A.R.T.I. -



COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA)

2° SETTORE "GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE"
2° Servizio "Opere pubbliche ed espropri"

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELL' AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO (A.R.T.I.). CUP: B82B23000580002

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA CRONOPROGRAMMA

1.1 PREMESSA

L'Amministrazione Comunale e l' Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.), nell'ottica di rafforzare le infrastrutture dei servizi per l' impiego a livello locale con valenza intercomunale, intende realizzare la nuova sede del Centro per l'Impiego e servizi collaterali, in sostituzione di quello esistente, per assorbire le necessità di ampliamento di funzioni offerte a servizio della collettività, senza delocalizzarla rispetto all'attuale sede, posta in Viale Rinaldo Piaggio, 7 (in prossimità del collegamento della stazione ferroviaria).




Figura 1: Localizzazione area di intervento

Attualmente, infatti, il Centro per l'Impiego a servizio del territorio della Valdera è a servizio dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola e Vicopisano; necessita di spazi maggiori sia per ospitare incrementi di personale impiegato nella sede locale, a seguito del piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego a livello nazionale, sia per ampliare i servizi offerti, ad esempio prevedendo spazi da destinare alla formazione.

A tale scopo, l'intervento prevede la ristrutturazione edilizia sostanziale previa demolizione di un edificio di proprietà comunale ricompreso nell' ex complesso immobiliare di Piaggio denominato "ex foresteria ex acquisti", in viale Rinaldo Piaggio, a confine con Via G. Oberdan, in prossimità della linea ferroviaria Pisa-Livorno.

L'operazione si svilupperà mediante un protocollo di intesa con A.R.T.I. volto al trasferimento di fondi al Comune di Pontedera per l'attuazione dell'intervento e il successivo utilizzo da parte di A.R.T.I. del nuovo

edificio con funzione di Centro dell'Impiego.

Seguirà l'implementazione del protocollo di intesa mediante convenzione operativa che regolerà lo sviluppo dei rapporti, l'erogazione del finanziamento, il rapporto ultradecennale per l'utilizzo del bene e la restituzione finale all'Amministrazione com.le.

1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il complesso immobiliare "ex foresteria ex acquisti" si estende sull'asse Nord- Ovest/ Sud- Est nel quartiere Sozzifanti e ricomprende *ab origine* due corpi di fabbrica di proprietà comunale di cui uno già oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione in sede) ed attualmente destinato ad ospitare il CENTRO di Ricerca e Formazione sull'Innovazione Tecnologica ed il trasferimento delle Tecnologie (C.E.R.F.I.T.T.) e l'altro, dapprima sede di servizi per la città, nel tempo dismesso ed in disuso perché necessita di interventi massivi per l'adeguamento strutturale ed impiantistico alle vigenti normative.

Pertanto, l'intervento di ristrutturazione si compone delle seguenti fasi:

- demolizione integrale dell'edificio esistente (censito al C.F. al fg. 10 p.lla 110 subb. 6-7-8-9);
- realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà la nuova sede per A.R.T.I. con spazi destinati ad uffici, aule formazione e servizi collaterali.

Pertanto, stante lo stato strutturale e impiantistico in cui versa l'immobile, è necessario attuare un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione del vecchio fabbricato e ricostruzione in sede di un nuovo volume conforme alle norme urbanistiche edilizie, con elevato comfort ambientale e di sicurezza, restituendo una distribuzione piano volumetrica più funzionale e flessibile per meglio rispondere alle nuove necessità di A.R.T.I. (spazi aperti, modulari in funzione del numero del personale impiegato nonché adattabili a nuove funzioni quali la formazione dei fruitori dei servizi, etc.).

Il lotto d'intervento è posto su terreno pianeggiante, adeso alla via com.le G. Oberdan la quale è limitrofa alla linea ferroviaria Pisa- Livorno ed è destinato urbanisticamente ad area F1a - Parti del territorio destinate a verde ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità e pubblico interesse come meglio definite all'art. 12 delle N.T.A. del R.U.




Figura 2: Inquadramento urbanistico

La struttura lineare a tre piani fuori terra, di cui il piano terra destinato a parcheggi coperti e locali tecnici, sarà integrata con il resede esistente a comune con C.E.R.F.I.T.T. e sarà sviluppata con ampie finestrate poste ad Sud- Est al fine di garantire il miglior irraggiamento durante le ore della giornata, ponendo prevalentemente a Nord/Ovest i locali di servizio, gli spazi di distribuzione e le aree di attesa.

La soluzione progettuale individuata prevede dal punto di vista distributivo degli spazi per 45 postazioni di lavoro con postazioni di front office e back office, aula di formazione da 40 posti e sala riunione, sistemi di distruzione orizzontale e verticale, locali tecnici e di servizio, nonché open space di accoglienza e smistamento verso i vari servizi, anche implementati rispetto all'offerta attuale, a fronte di

maggior personale e disponibilità di ambienti dedicati a garantire anche la privacy dei fruitori.

Si prevede di realizzare l'intervento di ristrutturazione in argomento mediante ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023 sulla base del relativo progetto di fattibilità tecnico economica da redigere per l'importo complessivamente stimato in Euro 6.900.000,00, finanziati interamente da parte di A.R.T.I. in base al protocollo sopra richiamato, così ripartiti:

| | Importo stimato | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Importo a base d'asta (Prog. esecutiva e lavori) | € 5.290.000,00 | |
| Spese tecniche, pareri etc. | € 880.000,00 | |
| Imprevisti ed accantonamenti | € 5.000,00 | |
| IVA sui lavori e altre voci, oneri previdenziali | € 725.000,00 | |
| SOMMANO | | € 6.900.000,00 |

Di seguito, si riporta anche il cronoprogramma stimato per la realizzazione dell'intervento:

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: 2 mesi
- Espletamento procedura di gara: 1,5 mese
- Contratto: 1,5 mese
- Progettazione esecutiva: 2 mesi
- Esecuzione lavori: 17 mesi
- Collaudo: 1 mese

Pontedera, novembre 2023

Il funzionario tecnico
(Dott. Ing. Angela Rosa Basile¹)



Angela Rosa
Basile
28.11.2023
10:30:45
GMT+01:00

Visto il Dirigente
(Dott. Arch. Roberto Fantozzi¹)



Roberto
Fantozzi
IL
DIRIGENTE
28.11.2023
10:31:45
GMT+01:00

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.